

Ambito 11 dell'Emilia Romagna

il referente per l'inclusione

Aspetti Giuridici dell'inclusione

16 settembre 2021

DS Giovanni Fasan

# PROGRAMMA DELL'INCONTRO

- Primi riferimenti normativi sull'inclusione scolastica (Costituzione, L.517/1977, L. 104/1992)
- Accertamento, profilo di funzionamento e PEI
- Scuola in ospedale – Istruzione domiciliare
- Il PEI nel D. Lgs. 66/2017
- Il concetto di funzionamento su base ICF e di BES
- PEI e PDP: per quali alunni (rif. normativi)
- D.I. 182/2020, adozione di un modello nazionale di PEI e linee guida

# L'INCLUSIONE: RIFERIMENTI NORMATIVI

## **Costituzione della Repubblica Italiana**

### **Art. 3**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

### **Art. 34**

La scuola è aperta a tutti.

## Legge n. 118 del 30 marzo 1971

Conferma l'impegno di tutela del diritto all'integrazione per lottare contro forme di emarginazione che apparivano sempre più evidenti.

L'articolo 2 descriveva le persone diversabili in questi termini:

"Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico e dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".

## Legge n. 118 del 30 marzo 1971

Ha prefigurato il principio dell'abbattimento delle barriere architettoniche, anche se solo sette anni dopo sarebbe entrato in vigore il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 348/78, che ha configurato, tra l'altro, i vari tipi di barriere.

## Legge n. 517 del 4 agosto 1977 (Legge Falcucci)

- abolito le classi differenziali
- avviato forme di integrazione in favore degli alunni diversabili attraverso l'inserimento nelle classi «normali» sostenuto dalla presenza di insegnanti specializzati
- promosso nuove forme di gestione dei tempi, degli spazi, delle risorse scolastiche
- prefigurato una diversa organizzazione della classe, prevedendo attività di gruppi a livello intra e inter-classe
- previsto i docenti di sostegno

## Legge n. 517 del 4 agosto 1977

Problema:

La Legge n. 517/1977 ha avviato un processo di medicalizzazione dell'handicap lasciando prevalere, purtroppo, l'aspetto certificativo; ciò contribuì indirettamente a provocare un'inarrestabile deriva sul piano formativo per quegli alunni ai quali, pur presentando notevoli difficoltà, disturbi e svantaggi, non venivano rivolte forme di tutela in quanto privi di un'adeguata certificazione (... Futuri BES ????)

## C.M. n. 258 del 22 settembre 1983

Fornisce indicazioni per il raggiungimento di intese tra:

- Scuole
- Enti Locali
- Azienda Sanitaria

in favore dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di diversabilità

## Sentenza C. Cost 215/87

### Artt. 3 e 34 Costituzione

La sentenza dichiara il pieno diritto e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado (frequenza "assicurata" e non semplicemente "favorita");

## Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

- Detta i principi dell'ordinamento in materia di:
  - diritti
  - integrazione sociale
  - assistenza della persona diversabile
- Ha segnato una svolta politica e culturale a favore delle persone disabili
- Ha focalizzato la situazione di diversabilità, proiettandola verso una condizione ben più ampia di svantaggio sociale

## D.P.R. 24 febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

Declina dettagliatamente la configurazione degli strumenti di progettazione introdotti dalla Legge n. 104/1992:

- Diagnosi Funzionale (DF)
- Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
- Piano Educativo Individualizzato (PEI)

## Legge - quadro n. 328 del 18 ottobre 2000

Ha prefigurato la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di promuovere il "progetto globale di vita".

Il paradigma era quello di un sistema formativo integrato scuola-territorio, con nuove sinergie tra gli attori formativi, economici, culturali e sociali di una comunità, nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro, nuove risposte di formazione professionale funzionali al "progetto di vita" della persona disabile.

## Organizzazione Mondiale della Sanità - 2001

Raccomanda l'uso congiunto di ICD-10 per codificare le condizioni di salute e di ICF per descrivere il funzionamento della persona.  
L'ICF dà una lettura della persona dal punto di vista bio- fisico- sociale e non puramente medico, contemplandone anche i fattori esterni (sociali, familiari, lavorativi)

## Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)

Direttrici con nota ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009, hanno fornito indicazioni in materia di integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il testo normativo insiste molto sul valore dell'integrazione come frutto dello scambio relazionale fra alunni con disabilità e compagni e sull'importanza del senso pedagogico di questo rapporto che si realizza in classe.

Accertamento: Art. 12, c. 5 L.104  
novellato dal D. L gs. 66/217 e 96/2019

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale.

L. 104/1992 (dopo il D. Lgs. 66/2017) - ULTERIORI DIRITTI -  
Art.12 c.9 Scuola in ospedale

Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque da garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

## D. LGSL 66/2017 – ART. 16 – Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
  2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
- 2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Istruzione domiciliare: Decreto Ministeriale 461/2019

Il D.M. è accompagnato dalle Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare

Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell'alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa.

## Istruzione domiciliare: Decreto Ministeriale 461/2019

In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d'istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l'utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un'efficace didattica a distanza.

Istruzione domiciliare: Decreto Ministeriale 461/2019, per chi attivarla

L'attivazione del servizio di istruzione domiciliare

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati.

## ICD 10 - ICF

L'ICF, ovvero Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute è l'evoluzione naturale dell'ICD10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – decima revisione).

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'OMS insieme all'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision (ICD-10), all'International Classification of Health Interventions.

Voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001, fornisce un linguaggio unificato e dei modelli di riferimento per la descrizione e definizione della salute.

## ICD 10 – ICF - Differenza

La sostanziale differenza tra l'ICD-10 e l'ICF

CD 10: codifica le condizioni di salute, quindi la malattia;

ICF descrive il funzionamento della persona (teorico) contemplandone anche i fattori esterni.

L'ICF, quindi è la “lettura” della persona dal punto di vista bio-fisio-sociale e non dal punto di vista puramente medico.

Si prevede una procedura periodica per la sua revisione e aggiornamento attraverso una specifica piattaforma.

## IL PEI NEL D. LGSL 66/2017 – ART. 7

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;
- b) Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica.

## IL PEI NEL D. LGSL 66/2017 – ART. 7

- d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica ed di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del p l e s s o scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

## IL PEI NEL D. LGSL 66/2017 – ART. 7

- g) È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre (...); è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

## IL CONCETTO DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE SU BASE ICF

Il concetto di Bisogno educativo speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento degli alunni.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la salute non è assenza di malattia ma complessa relazione di fattori bio-psico-sociali

Non si tratta di individuare sempre una causa biologica dello stato di salute, ma di guardare alla persona da una prospettiva più ampia (sociale, culturale, biologica, psicologica, ambientale, etc.)

## Si parte dal concetto di FUNZIONAMENTO

- L'ICF dell'OMS (2002) ci obbliga a considerare la complessità e la globalità dei funzionamenti della persona e non solo gli aspetti biologici o corporei.
- Il nuovo D. Lgs. 66/2017 basa la diagnosi funzionale e la redazione del PDF e del PEI su questo modello.
- In base a questo modello possono esistere molteplici bisogni educativi speciali, differenti a seconda del funzionamento della persona

# Lo schema ICF ci aiuta a comprendere i BES

Il bisogno educativo speciale è il risultato di un'interazione tra fattori biologici, personali e sociali

## Il concetto di Bisogno educativo speciale, secondo la Direttiva Ministeriale 27 dic. 2012

L'area dello svantaggio è molto più ampia di quella riferibile alla presenza del deficit;

Per svantaggio si intende quello sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana;

Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (ingl.: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

## Per chi formulare un PEI, per chi un PDP

### Area del deficit – PEI (L. 104/1992)

- Alunni con Diagnosi funzionale (nel D. Lgs. 66/2017, Profilo di funzionamento)
- è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (Consiglio di classe, genitori, specialisti)
- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie

### Area dello svantaggio – PDP (L. 170/2010, Circolari ministeriali 2012 e 2013)

- Alunni con disturbi specifici ai sensi della L. 170/2010
- Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività
- Funzionamento cognitivo limite (per es. disturbo
- evolutivo specifico misto, codice F83)
- Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
- necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

## Il PDP: per quali alunni?

- nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.
- anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.
- E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Altre tipologie di svantaggio (Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, altre difficoltà non meglio specificate: Nota Min. 22/11/2013 )

Disturbi specifici, evolutivi/misti, ADHD (L. 170/2010)

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica;

una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non

## Il PDP: per quali alunni?

- nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.
- anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.
- E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Altre tipologie di svantaggio (Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, altre difficoltà non meglio specificate: Nota Min. 22/11/2013 )

Disturbi specifici, evolutivi/misti, ADHD (L. 170/2010)

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica;

una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non

## PDP: PER QUALI ALUNNI?

Destinatari PDP	Riferimento normativo
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento</li><li>• Alunni con certificazione clinica di disturbi evolutivi (ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale, etc.)</li><li>• Alunni per i quali il c.d.c ha ratificato l'esigenza di personalizzazione didattica per motivi culturali/sociali/linguistici</li><li>• Alunni con background migratorio</li><li>• Alunni atleti di alto livello</li><li>• Alunni e studenti ad alto potenziale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. - Allegate al D del 12/07/2011</li><li>• D.M. 27/12/2012 + C.M. n.8 06/03/2013</li><li>• C.M. 06/03/2013 + N.M. 22/11/2013</li><li>• D.M. 04/04/2018</li><li>• N.M. 562 del 03/04/2019</li></ul>

## Direttiva Profumo 27.12.2012

### Bisogni Educativi Speciali (BES)

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante per il sostegno.

### Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.

L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),

### 1.3. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (Direttiva Profumo)

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

## 1.4. Funzionamento intellettuale al limite

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettuale) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi.

Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

## Alunni con valutazione funzionale e casi particolari

<b>Referti clinici</b> (Legge n. 170/2010 e Direttiva Ministeriale del 27.12.2012)		
F81		Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche F81.0 Disturbo specifico della lettura e dell'ortografia F81.1 Disturbo specifico della computazione F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche F81.3 disturbo misto delle abilità scolastiche
F90	* ◆	F90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione F90.1 Disturbo ipercinetico della condotta 314.01 Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, manifestazione prevalentemente iperattiva o combinata
314.00		Disturbo da deficit di attenzione e iperattività sottotipo disattentivo
V62.89	◦	Funzionamento intellettuale limite
F83		Disturbo evolutivo specifico misto
F80		Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio
F82		Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie
F30 -39	◆	Disturbi affettivi
F40-48		Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
F50		Disturbi dell'alimentazione
F51		Disturbi del sonno non organici
F54		Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove
F60	◆	Disturbi di personalità specifici
F91	◆	Disturbo del comportamento sociale
F92	◆	Disturbo misto del comportamento sociale e della sfera emozionale
F93		Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico nell'infanzia
F94		Disturbi del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia

◆ In relazione a queste diagnosi il Servizio sanitario competente verifica, se vi sia una grave compromissione del comportamento sociale.  
La diagnosi di grave compromissione del comportamento sociale, ha la validità di un anno.

## Situazioni particolari

### Casi particolari:

I casi di diagnosi F90 in comorbidity con altre patologie, che manifestino una compromissione clinica di particolare gravità, possono avvalersi, in contesto scolastico, dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992.

Nei casi di funzionamento intellettuale limite, qualora sia presente una grave compromissione funzionale, possono essere accordate – limitatamente al contesto scolastico – delle misure ai sensi della L.104/92. La gravità delle compromissioni è certificata dai Servizi sanitari competenti.

## I gruppi di lavoro nel D. Lgs. 66/2017

### Il GLI

#### Art. 15 c. 8

Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

# I gruppi di lavoro nel D. Lgs. 66/2017

## Il GLO

### Art.15 c. 9

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

D.I. 182 del 29 dicembre 2020

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

### Articolo 3

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione  
team dei docenti contitolari o consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato

docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

i genitori dell'alunno con disabilità

le figure professionali specifiche,

l'unità di valutazione multidisciplinare.

studenti e delle studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione.

## Articolo 4 D.I. 182 del 29 dicembre 2020

### Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e – di norma – entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.
4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

## Articolo 15

### Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

“...il GLO propone, nell’ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta”

## Incontri del GLO

Nel corso di un anno scolastico sono previste le seguenti convocazioni:

- un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso.
- incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni»
- un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;

## I patti educativi di comunità

Il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Dipartimentale n. 192 del 17/02/2021 del □ "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione" ha stanziato – per l'esercizio finanziario 2021 – una somma pari complessivamente, al netto di quella destinata al finanziamento dei progetti già approvati, ad euro 670.182,33, al fine di incentivare la realizzazione dei patti di comunità, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettere b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.

## I patti educativi di comunità

Com'è noto, infatti, nel corso del passato anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche sono chiamate a stipulare accordi con gli Enti Locali, contestualmente a specifici patti di comunità e di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107

## I patti educativi di comunità

Tali patti (alleanze educative) danno applicazione ai principi costituzionali di solidarietà (articolo 2), comunanza di interessi (articolo 43) e sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4), per rafforzare alleanze educative, civili e sociali di cui la scuola è il perno ma non l'unico attore. Mediante gli stessi, le Scuole possono avvalersi del capitale sociale espresso da realtà differenziate presenti sul territorio (culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, produttive, terzo settore), arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed educativo.

## I patti educativi di comunità

La nota ministeriale prot. n. 643 del 27/04/2021, descrittiva delle azioni connesse al "Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio", ha posto l'attenzione sulla funzione strategica dei "Patti educativi di comunità", quale modalità attraverso cui il territorio si rende sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo.

## Ultime news

Con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 il TAR Lazio annulla il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l'adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

### **Motivazioni**

- Sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedurali per la emanazione dei regolamenti;
- è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
- è stato previsto l'esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

## Ultime news

Annulate anche tutte le nuove modalità di determinazione del sostegno didattico in base a range predeterminato e in base al cosiddetto "debito di funzionamento".

In particolare il TAR ha osservato che l'amministrazione non avrebbe potuto emanare il nuovo modello di PEI senza la previa disciplina delle modalità di accertamento della disabilità e del profilo di funzionamento.

## Ultime news



Non «esiste» più il nuovo modello di PEI, pertanto le scuole si troveranno davanti alla difficoltà di applicazione della norma

Vuoto normativo ?

E a fine di ottobre (in base al dl 76 del 2017, le scuole avrebbero dovuto approvare i nuovi modelli) ?

GRAZIE PER L'ATTENZIONE